

# Ordinanza SINDACO

N. 2 del 22-02-2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19.

### IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione per l'emergenza epidemiologica COVID-19", convertito, con modificazioni, della legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell' art.4;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19" e in particolare gli articoli le 2, comma l;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID- 19";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre,2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19", e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 03.11.2020 che detta ulteriori misure finalizzate al contenimento del contagio sul territorio nazionale ed in particolare individua tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (cosiddetta **area rossa**) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta **area arancione**), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (cosiddetta **area gialla**);

Visto il D.P.C.M. del 14.01.2021 recante ulteriori disposizioni attuative del predetto D.L. 02/2021.

**Visto** il D.L. 02/2021 di proroga dello stato di emergenza e di adozione di nuove misure finalizzate al contenimento e alla prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

**Richiamata** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 19.02.2021, avente ad oggetto: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise";

#### Valutato che:

lo svolgimenti di fiere o di ogni altra forma di commercio itinerante indurrebbe altresì fenomeni significativi di assembramento, contribuendo ciò alla diffusione del contagio tra la popolazione;

Visti gli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267-2000

# **ORDINA**

fino al 07-03-2021, la sospensione del mercato settimanale e di ogni altra forma di commercio itinerante per le ragioni di cui in premessa

di pubblicare la presente sul sito web e all'albo pretorio online di questo Comune

## **AVVISA**

che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.L. 33-2020 e s.m.i. al quale integramente si rinvia.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura di Isernia

Questura di Isernia

Stazione dei Carabinieri	di Pescolanciano			
			IL SINDACO MANOLO SACCO	)
Document	to informatico sottoscritto c	on firma digitale ai	i sensi del D.Lgs. 82/2005 e	ss.mm.ii.